



0004466-12/02/2014-SCCLA-Y28PREV-A



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio presso il MEF

Visto n. 668 ex art. 5, co. 2, D.lgs. n. 123/2011

Roma, 14/2/14 IL DIRETTORE

REG. TO. ALLA CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI ECONOMIA E GLI AFFARI DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

19 MAR. 2014

Reg. N. ECONOMIA E FINANZE 803

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente il regolamento per amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, relativo, tra l'altro, all'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 4;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed, in particolare, l'art. 125, relativo agli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Regolamento di esecuzione del decreto legislativo n. 163/2006 e, in particolare gli articoli da 173 a 177, da 329 a 338;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 giugno 2013 n. 139;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, concernente l'individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il D.D. del 10 gennaio 2002, a firma del Capo Dipartimento *pro tempore* - emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del soppresso d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 e del soppresso d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - concernente le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi;

CONSIDERATA la necessità di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 125 del decreto legislativo 163/2006 e dall'articolo 330 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa da effettuarsi da parte degli uffici centrali e periferici di questa Amministrazione;

RITENUTA quindi l'opportunità di procedere alla sostituzione del citato D.D. 10 gennaio 2002;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

DECRETA

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua l'oggetto e i limiti di importo delle singole voci di spesa per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Agli effetti del presente decreto e nei limiti delle risorse finanziarie loro attribuite, gli uffici periferici del Ministero dell'economia e delle finanze sono stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 2.

Affidamento di lavori in economia

1. Gli uffici centrali e periferici possono eseguire in economia i lavori elencati nell'allegato *A* al presente decreto, che costituisce parte integrante del medesimo, nel limite dell'importo di cui all'articolo 125, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 3

Acquisizione di forniture e servizi in economia

1. Gli uffici centrali e periferici possono acquisire in economia, oltre che nelle ipotesi contemplate dall'articolo 125, comma 10, lettere da *a)* a *d)*, anche i beni e i servizi indicati nell'allegato *B* al presente decreto, che costituisce parte integrante del medesimo, nel limite dell'importo di cui all'articolo 125, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, coordinate con le norme previste dalle leggi di contabilità di Stato.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 6

Entrata in vigore.

1. Il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente ed entrerà in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Roma, 05 FEB 2014

Il Ministro



ALLEGATO A

ELENCO DEI LAVORI PER I QUALI È AMMESSA L'ESECUZIONE IN ECONOMIA

Nell'ambito delle categorie generali di cui all'art. 125, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, è ammesso il ricorso alle acquisizioni in economia per i seguenti lavori finalizzati alla manutenzione dei beni immobili, con relativi accessori e pertinenze, in uso gratuito agli Uffici centrali e periferici del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero condotti in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario:

a) opere edili :

1. fondazioni ed altre strutture portanti, scale e ringhiere;
2. tramezzi;
3. infissi;
4. manutenzione di pareti e facciate (intonaci, parati, tinteggiatura);
5. tetti;
6. fornitura, posa in opera e manutenzione, di isolanti termici ed acustici, controsoffitti, barriere al fuoco, impermeabilizzazione;
7. pavimenti;

b) lavori relativi alla manutenzione di impianti o apparecchiature di qualsiasi genere (ivi compresi gli impianti telefonici) necessari per la corretta fruizione degli edifici adibiti a sedi di ufficio;

c) lavori necessari per la compilazione di progetti;

d) interventi, non compresi nelle categorie *sub a)* e *b)*, per la messa a norma delle sedi del Ministero ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

e) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli *articoli 55, 121, 122* del D.Lgs. n. 163/2006;

f) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

**ELENCO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI PER I QUALI È AMMESSA
L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA**

L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa, con riguardo alle specifiche esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 125, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, nei casi sotto elencati:

- Partecipazione ed organizzazione di conferenze, congressi, convegni, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche attinenti alle funzioni del Ministero, ivi compreso il fitto dei locali occorrenti per il loro svolgimento quando non vi siano disponibili locali idonei tra quelli in uso al Ministero; relative spese di rappresentanza;
- servizi di studio, consulenza, rilevazione, ricerca ed analisi attinenti alle funzioni del Ministero;
- servizi di divulgazione di bandi di concorso o di gara o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- acquisto di libri, riviste, giornali, cataloghi e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti anche telematici a periodici ed agenzie di informazioni;
- rilegatura di libri e pubblicazioni, lavori di stampa, riproduzione, tipografia, litografia realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva e informatica, fornitura di stampati;
- servizi di traduzione e di interpretariato, qualora l'amministrazione non possa provvedervi direttamente con il proprio personale;
- servizi di spedizione, trasporto, imballaggio, facchinaggio e magazzinaggio di materiale di qualsiasi genere ivi compresi atti e documenti di archivio;
- acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi ed onorificenze;
- acquisto di materiale di cancelleria ed altro materiale di facile consumo anche informatico; acquisto di divise;
- servizi di pulizia dei locali, igiene ambientale smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; servizi di lavanderia;
- acquisizione di polizze assicurative per beni mobili e immobili nonché per responsabilità civile a carico dell'amministrazione derivante da obblighi di legge o da contratto;
- acquisto o noleggio, installazione e manutenzione di mobili, arredi, macchine, attrezzature e forniture per ufficio;
- spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti o apparecchiature di qualsiasi genere (ivi compresi gli impianti telefonici) necessari per la corretta fruizione degli edifici adibiti a sedi di ufficio;

- spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti o apparecchiature di tipo informatico, nonché di programmi software;
- spese per acquisto servizi informatici ed affini;
- acquisto, noleggio, leasing nonché riparazione e manutenzione di autoveicoli in dotazione agli Uffici, compreso l' acquisto dei relativi pezzi di ricambio, le tasse di immatricolazione e circolazione, il lavaggio ed il rifornimento di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
- corsi di preparazione, formazione, perfezionamento, aggiornamento – anche obbligatorio ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - e linguistici per il personale, ivi compreso il fitto dei locali occorrenti per il loro svolgimento quando non vi siano disponibili locali idonei tra quelli in uso al Ministero; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- servizi sociali a favore dei dipendenti del Ministero, ivi compresi i servizi ricreativi, educativi e di assistenza nei confronti dei figli, minori di età, dei dipendenti;
- servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, attrezzature ed impianti in uso al Ministero;
- prestazioni professionali conseguenti al conferimento dell'incarico di «medico competente» nonché acquisizione dei servizi in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Il provvedimento in oggetto si riconnette al disposto di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 165/2001, ai sensi del cui primo comma gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Ad essi spettano, tra l'altro, "...le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo". Il comma 2 dello stesso articolo specifica inoltre che i dirigenti "...sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati". La citata normativa, nel sancire il noto principio della separazione tra attività di indirizzo politico ed attività amministrativa, specifica quindi che tale funzione di indirizzo si esercita anche attraverso l'emanazione di atti normativi e dei consequenziali provvedimenti applicativi.

2. Posto quanto sopra, il decreto legislativo n. 163/2006 prevede, all'art. 125, che i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle categorie generali individuate dal comma 6 (manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122; manutenzione di opere o di impianti; interventi non programmabili in materia di sicurezza; lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; lavori necessari per la compilazione di progetti; completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori). Inoltre, la stessa disposizione prevede, al comma 10, che l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

3. Successivamente, in esecuzione della previsione di cui al citato articolo 125, è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»".

4. L'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, nel dettare la disciplina di dettaglio dei casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia, fa espresso riferimento, per l'individuazione della regolamentazione di ulteriore dettaglio, a "regolamenti" o, in alternativa, ad "atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del Codice". L'esigenza di adottare regole uniformi per tutte le strutture in cui si articola il Ministero sembrerebbe suggerire l'adozione di un decreto del Ministro, anziché di una pluralità di atti emanati da ciascuna delle stazioni appaltanti individuabili nell'Amministrazione. Conformemente alle disposizioni sopra citate, diverse amministrazioni hanno dunque provveduto a definire la disciplina di ulteriore dettaglio attraverso atti di natura regolamentare (in particolare, ci si riferisce al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare datato 8 giugno 2011, al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 maggio 2012, al decreto del Ministero della salute del 26 aprile 2013 e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, allegati alla presente relazione).

5. In esecuzione della predette disposizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze ha, dunque, mediante il provvedimento in oggetto, individuato i lavori, i beni e i servizi con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici di questa amministrazione.

Detto provvedimento intende sostituire il regolamento interno per l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture, emanato con D.D. 10 gennaio 2002 (all. 1), ai sensi dell'art. 2, comma 1, del soppresso d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, per i beni ed i servizi, e del soppresso d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 per i lavori.

6. Il provvedimento in oggetto consta di sei articoli.

Nell'articolo 1 è specificato l'ambito di applicazione del provvedimento, individuato negli "uffici centrali e periferici dell'Amministrazione".

Nell'articolo 2 sono indicati i casi in cui ricorrere alle procedure in economia per quanto riguarda i lavori; in particolare, l'elencazione completa è rimandata all'allegato A del provvedimento. Il limite dell'importo è individuato attraverso un mero rinvio all'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006, in forza del quale *"I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro"*.

Si segnala, al riguardo, che il D.D. 10 gennaio 2002 aveva identificato in via generica i lavori da eseguire in economia, mentre con il provvedimento in oggetto si è preferito procedere ad una individuazione più analitica dei medesimi, al fine di evitare controversie interpretative e applicative della disciplina normativa.

Nell'articolo 3 sono previste le ipotesi in cui fare ricorso alle procedure in economia relativamente all'acquisizione di beni e servizi; anche in questo caso, si è ritenuto opportuno inserire le categorie oggetto di acquisizione in economia in un apposito allegato (allegato B). Il limite dell'importo è individuato attraverso un mero rinvio all'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006, in forza del quale *"Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248"*.

L'art. 4 prevede un rinvio alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, coordinate con le norme previste dalle leggi di contabilità di Stato, per quanto non espressamente previsto nel provvedimento.

L'art. 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, l'art. 6 chiarisce che il provvedimento sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente ed entrerà in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito internet del Ministero.